I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 119/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) dello stesso regolamento possono essere importati solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione ed eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari ;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti a consegnati per il consumo umano diretto ; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 [2] ; che il periodo di validità della deroga è scaduto il 31 dicembre 1995 ; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare l'applicazione di tale deroga fino alla fine del 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dal 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCCHETTI

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

[2] GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 264/95 (GU n. L 31 del 10. 2. 1995, pag. 1).